COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1971

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad ammettere, fino al 31 luglio 1972 incluso, la commercializzazione di sementi certificate di festuca dei prati, soggette a requisiti ridotti

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(71/379/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva del 30 marzo 1971 [2], in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica federale di Germania,

considerando che nella Repubblica federale di Germania il rendimento della festuca dei prati nel 1971 è stato considerevolmente ridotto a causa di un allettare precoce e delle condizioni atmosferiche sfavorevoli nel corso della stagione della fioritura, di guisa che gran parte delle sementi presentate alla certificazione non raggiunge il minimo prescritto della facoltà germinativa ;

considerando che non è possibile coprire il fabbisogno, in modo soddisfacente, con sementi certificate di festuca dei prati provenienti dagli altri Stati membri e conformi a tutte le condizioni fissate per la certificazione ;

considerando che è pertanto opportuno autorizzare la Repubblica federale di Germania ad ammettere, fino al 31 luglio 1972 incluso, la commercializzazione di sementi certificate di festuca dei prati, soggette a requisiti ridotti per quanto concerne la facoltà germinativa ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad ammettere alla commercializzazione nel suo territorio, fino al 31 luglio 1972 incluso, 300 tonnellate al massimo di sementi di festuca dei prati (Festuca pratensis Huds.) della categoria « sementi certificate », raccolte nel 1971, non conformi alle condizioni stabilite nell'allegato II della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, per quanto concerne il minimo della facoltà germinativa, a condizione che :

a) la facoltà germinativa raggiunga almeno il 70 % delle sementi pure ;

b) l'etichetta ufficiale indichi che la facoltà germinativa è ridotta : minimo della facoltà germinativa 70 %.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione, prima del 1° settembre 1972, le quantità di sementi, soggette a requisiti ridotti, che sono ammesse alla commercializzazione nel suo territorio sulla base della presente decisione. La Commissione informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
[2] GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 14.